

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 11/2019 DEL 15 GIUGNO 2019

MODELLO REDDITI 2019 E IRAP: LE NUOVE SCADENZE

Un emendamento al disegno di legge di conversione del cosiddetto "Decreto Crescita", approvato dalle commissioni parlamentari, prevede lo slittamento al 30 novembre del termine per l'invio telematico dei modelli Redditi e Irap 2019 relativi al periodo d'imposta 2018.

Si attende l'ufficialità della nuova scadenza al momento della definitiva conversione in legge.

PROROGA DEI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE AL 22 LUGLIO 2019

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha firmato il D.P.C.M. che proroga i termini di versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi al 22 luglio 2019 (il 20 luglio cade di sabato).

La proroga, al momento, riguarda solo i contribuenti soggetti agli ISA, anche se è molto probabile che venga estesa anche ad altri soggetti interessati in via indiretta al nuovo strumento, quali ad esempio i soci di società in trasparenza.

Si attende ora la firma del Decreto da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri per diventare operativo a tutti gli effetti.

La proroga al 22 luglio prevede inoltre la possibilità di versamento al 21 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.

Vi sarà un effetto anche sulla determinazione delle rate per chi deciderà di rateizzare gli importi, che porterà, inevitabilmente, a piani rateali con un minor numero di rate rispetto a quelli previsti per la totalità dei contribuenti che non beneficiano della proroga.

IL PAGAMENTO DEI DIRITTI CAMERALI 2019

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2019, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

PRONTI I SOFTWARE PER GLI ISA: LA RICHIESTA MASSIVA E IL CALCOLO DELL'INDICE

Sono stati finalmente rilasciati i software per il conteggio del punteggio attribuibile ai contribuenti con riferimento agli ISA.

Sono altresì disponibili, nei cassetto fiscale, i cosiddetti "dati ulteriori", indispensabili per la valutazione.

Con Provvedimento n. 126200 del 10 maggio 2019, è stato anche rilasciato il software per la richiesta massiva dei "dati ulteriori".

Gli ISA sono stati introdotti dalla L. 193/2016 e vedranno la loro prima applicazione nei modelli Redditi 2019 per l'esercizio 2018.

Tramite il software di calcolo, inserendo i dati contabili, i dati extracontabili e i "dati ulteriori", ad ogni contribuente verrà assegnato un punteggio da 1 a 10. Sino a 6 si verrà considerati "insufficienti" e sottoposti a controlli da parte dell'Agenzia Entrate; oltre 8 spetteranno premialità.

Da un punto di vista operativo, sul sito dell'Agenzia è disponibile per il download e l'installazione il software di calcolo "Il tuo ISA 2019"; nel breve periodo saranno quindi anche aggiornati i software gestionali di studio.

La base necessaria per l'elaborazione dell'indice è composta:

- dal modello ISA compilato sia dei dati contabili che extra contabili;
- dal file XML dei "dati ulteriori".

Una volta inseriti tutti i campi richiesti dal software è possibile procedere al calcolo; viene effettuato il calcolo dell'ISA.

Il conteggio, tramite il software dell'Agenzia, avviene inviando effettivamente i dati all'Agenzia stessa, anche se non consolidandoli; vi potrebbero quindi essere tracce di eventuali prove effettuate.

I cosiddetti "dati ulteriori" sono messi a disposizione nel cassetto fiscale di ciascun contribuente. Accedendo al cassetto fiscale, si seleziona ISA / STUDI DI SETTORE – ISA PRECOMPILATO; qui è possibile scaricare il file XML.

Resta comunque valida, per gli intermediari, la possibilità di richiesta massiva dei "dati ulteriori" dei propri clienti.

Se il consulente è già delegato al Cassetto fiscale dei propri clienti, potrà richiedere per i contribuenti assistiti, il rilascio massivo dei dati. Il rilascio avverrà previa verifica da parte dell'Agenzia Entrate dell'effettiva sussistenza di delega valida per l'accesso al cassetto fiscale.

Qualora un intermediario non sia stato delegato all'accesso al cassetto fiscale del contribuente può comunque entrare in possesso degli "ulteriori dati", previa apposita delega ai soli fini ISA.

Tale delega dovrà essere annotata su un registro cronologico, corredata da un documento d'identità valido del sottoscrittore e conservata per almeno 10 anni

Le predette deleghe dovranno essere inviate all'Agenzia Entrate corredate da ulteriori dati di riscontro (dati IVA e studi di settore anni precedenti).

Risulta quindi ancora una volta fondamentale essere in possesso delle deleghe Cassetto fiscale dei propri clienti; in alternativa si deve procedere alla richiesta di delega solo ai fini ISA, altrimenti dovrà essere il contribuente stesso a scaricare il file XML dei "dati ulteriori" e ad inviarli al proprio consulente.

NUOVA SCADENZA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Con il Provvedimento del 30 maggio 2019, l'Agenzia Entrate ha disposto delle modifiche rispetto al precedente Provvedimento del 30 aprile relativamente al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Nello specifico è stato disposto:

- lo slittamento dal 31 maggio al 1° luglio 2019 del termine dal quale gli operatori IVA (e i loro intermediari) e i consumatori finali potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;
- lo slittamento del termine entro il quale effettuare l'adesione al servizio, che passa dal 2 settembre al 31 ottobre 2019.

DICHIARAZIONE IMU/TASI ENTRO IL 1° LUGLIO 2019

La Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; quest'anno il 30 giugno cade di domenica, pertanto la scadenza slitta al 1° luglio.

La norma prevede che sia presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili anche la Dichiarazione TASI ma il Dipartimento delle Finanze, già con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI) e potrà essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

Non sempre è obbligatoria la presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione IMU/TASI è una dichiarazione ultrattiva, nel senso che se non cambiano gli elementi dichiarati non occorre ripresentarla ogni anno.

L'obbligo di presentazione sussiste solo se si verificano delle variazioni negli elementi precedentemente dichiarati che incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta. Peraltro, si deve trattare di variazioni non conoscibili dal Comune mediante l'accesso alla banca dati catastali (come ad esempio per gli immobili in leasing).

Un elenco non esaustivo delle casistiche che determinano l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IMU:

- immobili che sono stati oggetto di locazione finanziaria "leasing";
- immobili oggetto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- atti costitutivi, modificativi o traslativi relativi ad aree fabbricabili se ai fini del versamento il contribuente non si è attenuto a quanto previsto ai valori venali in comune commercio predeterminati dal Comune;
- terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
- area divenuta edificabile a seguito demolizione di fabbricato;
- immobile assegnato in via provvisoria a socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa (in assenza di atto notarile di trasferimento);
- immobile assegnato a socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa o se lo stesso è stato destinato ad abitazione principale;
- immobile concesso in locazione dagli IACP o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica avente le stesse finalità;
- immobili esenti ai sensi dell'art.7, comma 1, lett. c) e i) del D.Lgs. n. 504/92, pertanto fabbricati con destinazione ad usi culturali e immobili utilizzati dai soggetti ex art.73 del TUIR aventi esclusivamente destinazione non commerciale di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche; tra questi ultimi rientrano anche le università non statali e le scuole paritarie in possesso di particolari requisiti, ricettive, culturali, ricreative e sportive comprese anche attività di religione e di culto;
- immobili inagibili o inabitabili recuperati per essere destinati ad attività assistenziali che erano esenti;
- immobile che ha acquisito o perso nell'anno l'esenzione dall'imposta;
- fabbricato di categoria D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
- immobili per i quali si è determinata una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
- estinzione dei diritti di abitazione, uso, enfiteusi o superficie sull'immobile (se non dichiarata in catasto o se non utilizzato il MUI per l'atto);
- parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117, numero 2 del Codice Civile accatastate autonomamente (in presenza di costituzione di condominio sarà l'amministrazione ad adempiere all'obbligo per tutti i condomini);
- multiproprietà;
- immobile posseduto, a titolo di proprietà o altro diritto reale, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- acquisto o cessazione di diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio usufrutto legale dei genitori);
- per i soggetti appartenenti alle forze dell'ordine per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini del riconoscimento delle agevolazioni riconosciute all'abitazione principale;
- per usufruire dell'equiparazione all'abitazione principale dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008.

I soggetti tenuti ad effettuare tale adempimento sono coloro che hanno cessato di essere soggetti passivi e coloro che hanno iniziato ad essere soggetti passivi.

INVIO TARDIVO DELLA DICHIARAZIONE IVA ENTRO IL 29 LUGLIO 2019

È scaduto il 30 aprile scorso il termine, a disposizione dei soggetti passivi obbligati, per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2018. Se l'adempimento non è stato assolto o la dichiarazione

trasmessa risulta inesatta, è ancora possibile regolarizzare la posizione usufruendo anche della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dal ravvedimento operoso.

Tenuto conto che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, entro il 29 luglio 2019 si può validamente inviare il modello IVA 2019 per il 2018.

Nel caso di dichiarazione tardiva è dovuta:

- la sanzione prevista per l'omessa dichiarazione in assenza di debito d'imposta, che è pari a 25 euro (1/10 del minimo) per effetto del ravvedimento operoso;

- la sanzione per l'eventuale tardivo o carente pagamento del tributo, che è pari al 30% dell'imposta non versata (15% dell'imposta per i versamenti operati entro 90 giorni dalla scadenza e 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se quest'ultimo non è superiore a 14 giorni);

A partire dal 30 luglio 2019, la dichiarazione annuale IVA per il 2018 non presentata si considera omessa.

DETRAZIONE IVA POSSIBILE PER ACQUISTO DI CARBURANTI ANCHE CON PAGAMENTI MEDIATI

L'Agenzia Entrate, con la Risposta n. 189 del 12 giugno 2019, ha chiarito che ai fini della detrazione dell'IVA si ritengono validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.

In particolare l'Agenzia ha precisato che in presenza di acquisto di carburante presso l'impianto di una Cooperativa da parte del socio, questi può detrarre l'IVA sull'acquisto e dedurre il relativo costo anche qualora l'estinzione del debito in capo allo stesso avvenga tramite compensazione.

I REDDITI DEGLI YOUTUBER

Un recente intervento della Guardia di Finanza, la cui fondatezza sarà chiarita nelle sedi opportune, ha avuto un forte riscontro mediatico rivelando anche ai meno esperti un nuovo modello economico.

I ricavi di uno *youtuber* o *influencer* sono basati essenzialmente su introiti pubblicitari.

Al raggiungimento di introiti significativi (non inferiori a 5mila euro) l'attività di youtuber o influencer, così come eventuali altre nuove attività legate al mondo digitale, è da ritenersi caratterizzata dalla professionalità, dalla ripetitività, dalla stabilità e dalla sistematicità ed è quindi considerata attività abituale da lavoro autonomo.

Fino a 65.000 euro di ricavi annuali si potrà applicare la tassazione prevista dal regime forfettario, utilizzando quindi un'imposta del 5% del reddito, che diventa 15% al quarto anno d'attività. Spetta anche una deduzione a forfait per i costi (22% dei ricavi). Il regime risolve radicalmente anche il tema dell'IVA, che si sensi delle disposizioni previste per il regime forfettario non troverebbe applicazione.

Sul reddito, inoltre, vanno ovviamente applicati i contributi previdenziali.

Naturalmente anche i minorenni sono tassati e qui dovranno essere i genitori a rappresentarli.

È opportuno che i soggetti interessati regolarizzino la propria posizione presso l'Amministrazione finanziaria, aprendo, in primis, una partita IVA e iscrivendo altresì la propria posizione presso l'INPS.

SPORT BONUS: FINO AL 4 LUGLIO PER L'INVIO DELLA DOMANDA PER L'ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA

L'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aperto la prima delle due finestre previste nell'anno per usufruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche destinato alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa.

Questi i passaggi che caratterizzano questa prima fase della procedura:

- la domanda va inviata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo ufficiospport@pec.governo.it tra il 4 giugno ed il 4 luglio 2019, indicando nell'oggetto della mail: Sport Bonus 1° finestra 2019;
- l'Ufficio per lo sport invierà alla PEC del richiedente un numero di codice seriale identificativo ed univoco;
- entro il 19 luglio verrà pubblicato l'elenco delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle imprese che potranno effettuare l'erogazione liberale in denaro. Verrà indicato nell'elenco solo il numero di codice seriale;
- nei dieci giorni successivi alla pubblicazione e non oltre il 29 luglio i soggetti indicati nell'elenco di cui al punto 3 potranno effettuare l'erogazione in denaro secondo le modalità di pagamento indicate nel modulo della domanda;
- i soggetti destinatari delle erogazioni liberali entro dieci giorni dal ricevimento dell'erogazione e comunque non oltre il 9 agosto dovranno dichiarare, con apposito modulo, di aver ricevuto l'erogazione in denaro;
- l'Ufficio per lo sport pubblicherà successivamente l'elenco dei beneficiari del credito di imposta individuabili con il numero di codice seriale.

Nella sezione Modulistica dello Sport Bonus è possibile scaricare il modulo di richiesta in base alla categoria di appartenenza.

ONLINE LA "GUIDA" DELL'AGENZIA ENTRATE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019

L'Agenzia Entrate ha pubblicato la Circolare n. 13/E del 31 maggio 2019, una vera e propria guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (relativa all'anno d'imposta 2018) che illustra, in particolare, le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformità.

Il documento tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all'anno d'imposta 2018.

La Circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza. La guida contiene, inoltre, l'elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che il CAF o il professionista abilitato deve verificare al fine dell'apposizione del visto di conformità e conservare.

Per rendere più agevole l'individuazione delle modifiche più rilevanti apportate al testo rispetto a quanto illustrato nella circolare n. 7/E del 2018, nella nuova circolare sono evidenziate graficamente le principali novità.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 11/2019 DEL 15 GIUGNO 2019

APPRENDISTATO – PERDITA DEI BENEFICI OTTENUTI

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani e articolato secondo tre diverse tipologie, 1) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, 2) apprendistato professionalizzante, 3) apprendistato di alta formazione e ricerca (artt. 41-47 del D.lgs. 15.06.2015 n. 81).

Trattasi di un contratto a causa mista nel quale la componente della formazione assume un ruolo fondamentale, appositamente sanzionata in caso di inadempimento. Dà diritto ad agevolazioni di carattere normativo, economico e contributivo. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova, indicare il piano formativo individuale. Al termine del periodo di apprendistato, se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue a tempo indeterminato.

Esistono però delle motivazioni che possono portare al disconoscimento del rapporto di apprendistato e dei benefici contributivi e normativi che erano stati riconosciuti all'impresa.

Mancata o insufficiente formazione. Qualora il datore di lavoro non provveda a mettere a disposizione dell'apprendista la formazione prevista nel piano Formativo Individuale, lo stesso è tenuto al versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato. La mancata erogazione formativa, per far sì che venga disconosciuto il rapporto di apprendistato, deve essere imputata esclusivamente al datore di lavoro.

Con la sentenza n. 5375 del 7 marzo 2018, la Cassazione afferma che se il contratto di apprendistato è stipulato al solo scopo di far svolgere al lavoratore le mansioni tipiche del profilo professionale, non prevedendo al contempo l'elemento essenziale costituito dall'attività di insegnamento da parte del datore, lo stesso deve considerarsi illegittimo e deve essere convertito in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nella qualifica ordinaria e riconoscimento anche delle differenze retribuite maturate.

Alla verifica di una carenza di formazione obbligatoria, non consegue necessariamente l'applicazione immediata del disconoscimento del contratto di apprendistato, laddove il rapporto di lavoro sia ancora attivo e permetta il recupero delle ore di formazione non svolte. In sostanza, qualora il rapporto di apprendistato sia ancora in essere, gli ispettori del lavoro possono permetterne la continuazione, prescrivendo al datore di lavoro, l'obbligo di recuperare il debito formativo entro un congruo arco temporale attraverso la modifica del piano formativo individuale.

Mancanza del requisito anagrafico. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione professionale, i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Il limite massimo dei 29 anni è stato interpretato dal Ministero del lavoro come 29 anni e 364 giorni. È possibile partire dai 17 anni di età per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs. n. 226/2005. La limitazione anagrafica non interessa i soggetti assunti in apprendistato professionalizzante quali beneficiari di un trattamento di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 81/2015.

Superamento del numero massimo di apprendisti. Il massimale di apprendisti che un'azienda può avere in contemporanea dipende dal numero dei dipendenti specializzati e qualificati in servizio. Con un organico fino a 3 dipendenti (da 0 a 3) al massimo 3 apprendisti; con un organico da 4 a 9 dipendenti al massimo si possono avere un numero di apprendisti pari al numero dei dipendenti; con un organico superiore ai 9 dipendenti ci può essere un rapporto di 3 apprendisti ogni 2 maestranze specializzate e qualificate.

Oltre i predetti numeri, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato verranno considerati lavoratori ordinari a tempo indeterminato, con contestuale disconoscimento del rapporto di apprendistato e dei relativi benefici.

Clausola di stabilizzazione. Per le aziende che occupano più di 49 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso di lavoro, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione. Restano esclusi dalla percentuale gli apprendisti per i quali si è risolto il rapporto di lavoro per recesso durante il periodo di prova, dimissioni, licenziamento per giusta causa. La sanzione prevista in caso di sfioramento della percentuale di stabilizzazione porta a considerare gli apprendisti assunti in violazione dei limiti, quali ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro.

Pregressi rapporti di lavoro. Uno dei requisiti fondamentali per attivare un rapporto di apprendistato è che il lavoratore non abbia già conseguito la qualifica, oggetto dell'apprendistato, con lo stesso o con altro datore di lavoro. Se l'apprendista è già in possesso della qualifica, si avrà il disconoscimento del contratto agevolato per l'impossibilità di formare un soggetto rispetto a competenze già possedute. Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 5 del 2013, ha stabilito che se il rapporto preesistente è stato di durata limitata, non si pregiudica la possibilità di instaurare un successivo rapporto formativo. In questo caso, al fine di considerare legittimo il nuovo contratto di apprendistato, va verificato che il rapporto pregresso non ha avuto una durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva per la qualificazione dell'apprendista; che il nuovo rapporto preveda un percorso addestrativo volto ad arricchire le competenze di base trasversali e tecnico professionale del lavoratore; che il nuovo rapporto preveda una riduzione della durata dell'apprendistato, tenendo conto del periodo svolto nel precedente rapporto di lavoro.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964*